

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
web consiglio.regione.umbria.it
Tel. 075.576.3231
mail paola.agabiti@alumbria.it

INTERROGAZIONE


a risposta immediata

Consigliere AGABITI

**“Regolamento 7/2024 - Criteri e modalità di concessione dell'esenzione
del pagamento delle tasse automobilistiche di cui all'art. 3 della Legge
regionale 27 dicembre 2018, n.12”**

Premesso che:

- la legge regionale 27 dicembre 2018 n.12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria” all’art. 3 ha introdotto, ai sensi di quanto previsto dal codice del Terzo settore all’art. 82 comma 7 del D.lgs. 117 del 2017 l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. Aventi sede legale in Umbria, iscritte nei relativi registri regionali, oggi RUNTS;
- l’esenzione prevista dalla normativa regionale rileva per gli enti che svolgono attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2800 centimetri cubici se con motore diesel;




- la legge regionale 12 del 2018, attraverso il comma 2 dell'art. 3, rinviava ad un successivo regolamento regionale la definizione di criteri e modalità di concessione dell'esenzione;

Visto che:

- la Giunta regionale con DGR 1152/2024, a conclusione di un percorso di confronto con le organizzazioni interessate, ha provveduto all'adozione del regolamento n. 7/2024 "Criteri e modalità di concessione dell'esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12";
- contestualmente al regolamento è stato adottato il modello di domanda (allegato A alla DGR 1152/2024) con il quale, gli enti del terzo settore possono formulare la richiesta di esenzione del pagamento della tassa automobilistica, per le vetture che rientrano nella fattispecie della legge 12/2018;
- l'articolo 4 comma 3 del regolamento 7/2024 prevede inoltre che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il dirigente competente per materia adotta il provvedimento di concessione dell'esenzione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta e lo comunica all'interessato mediante PEC.

Visto che:

- sulla base di segnalazioni ricevute da parte di associazioni di volontariato e di promozione sociale che hanno presentato la domanda, nonostante gli avvenuti solleciti l'ufficio regionale preposto non ha fornito risposte contravvenendo ai termini previsti dal regolamento per la conclusione del procedimento amministrativo;
- tale situazione genera incertezza e confusione nelle associazioni di volontariato e di promozione sociale in relazione al comportamento che



devono adottare circa il pagamento della tassa automobilistica scaduta o in scadenza come conseguenza dell'assenza di risposta da parte dell'amministrazione regionale.

Si interroga la Giunta regionale per sapere:

- se era a conoscenza del mancato rispetto da parte degli uffici regionali dei tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo;
- quali sono le ragioni della mancata risposta da parte dell'amministrazione regionale;
- se sono state intraprese o si intendono intraprendere azioni, al fine di rispondere in tempi certi alle richieste pervenute anche al fine di tutelare le associazioni di volontariato e di promozione sociale.